

Comune di Ossimo



Provincia di Brescia

P.zza Roma, 10 - 25050 Ossimo (BS) Tel. 0364/41100 - mail: info@comune.ossimo.bs.it



DELIBERAZIONE N. 9 del 08/04/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

L'anno **duemilaventitre** il giorno **otto** del mese di **Aprile** alle ore 08:30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
FARISE' CRISTIAN	Sindaco	X	
BASSI ROBERTO BORTOLO	Consigliere	X	
FRANZONI PIERA	Consigliere	X	
FRANZONI MARCO	Consigliere	X	
ZERLA VALERIO	Consigliere	X	
ISONNI FABIO	Consigliere	X	
GUARINONI DANIEL	Consigliere	X	
RECALDINI ANNA	Consigliere	X	
BOTTICHIO MARCO	Consigliere	X	
BETTINESCHI FABRIZIO	Consigliere	X	
BOTTICHIO SILVIA	Consigliere	X	
		Presenti: 11	Assenti: 0
FRANZONI FRANCESCA (PRO SINDACO)			X
MAGGIORI FABRIZIO (CONSIGLIERE AGGIUNTO)		X	
CANOSSI DENIS CARLO (CONSIGLIERE AGGIUNTO)			X
MORA DEBORAH (CONSIGLIERE AGGIUNTO)			X
		Presenti: 1	Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Scelli Dott. Paolo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cristian Farise', nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

Il Sindaco introduce l'argomento proponendo la trattazione congiunta del punto 4 relativo all'approvazione del DUP e del punto 5 relativo all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

«Tra le altre cose la parte più interessante è il bilancio più che il documento unico di programmazione.

Passo la parola al delegato consigliere di maggioranza Fabio Isonni».

Le votazioni saranno separate.

Prende la parola il consigliere Fabio Isonni il quale sostiene «Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023/2025, è stato redatto adottando i seguenti criteri:

- **1. politica tariffaria**: mantenimento delle tariffe già in vigore negli anni passati e intensificazione dell'attività di accertamento per il recupero dell'evasione;
- 2. politica relativa alle previsioni di spesa: la formulazione delle previsioni è stata effettuata tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti;
- 3. spesa di personale: tali spese si possono dire pressoché consolidate, è prevista una assunzione a tempo determinato nell'ambito della realizzazione dei progetti PNRR finanziata da contributo Ministeriale (D.L. n. 152/2021);
- **4. entrate da proventi per permessi di costruire**: è stata definita dopo consultazione con l'uff. tecnico tenendo conto del trend degli anni passati e considerando le nuove agevolazioni in materia di edilizia (bonus ristrutturazioni, ecc.) che potrebbero generare una maggior attività di costruzione/ristrutturazione ecc.;
- 5. politica di indebitamento: l'amministrazione, consapevole della pesante situazione di indebitamento dell'ente, ha sempre preferito evitare il ricorso al debito, tuttavia nell'annualità 2021 è stato effettuato il ricorso all'indebitamento per la realizzazione di opere di rifacimento di un tratto di acquedotto comunale, opera assolutamente necessaria. Inoltre, sempre nel corso del 2021, l'Ente ha aderito alle rinegoziazioni dei prestiti concessi da Cassa Depositi e Prestiti e MEF, quest'operazione ha di fatto allungato la scadenza dei prestiti in essere ma diminuito il loro "peso" sui singoli esercizi, così da poter disporre di maggiore liquidità e aumentando capacità di spesa.

PARTE CORRENTE:

Il bilancio 2023/2025, per la parte relativa ad entrate e spese correnti, non presenta grandi scostamenti rispetto agli anni precedenti; gli scostamenti più rilevanti sono, per le entrate, quelli derivanti dalle operazioni di recupero dell'evasione tributaria (già iniziate gli scorsi anni) e dai trasferimenti correnti dove si collocano i contributi PNRR relativi alla transizione digitale, mentre, per le spese, quelli relativi alle utenze energetiche.

Nel triennio si evidenziano i seguenti squilibri di parte corrente:

- **2023:** € **10.375,00** relativi ai fondi PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (COMUNI) in quanto l'entrata va contabilizzato al Tit. II (trasferimenti correnti) mentre la quota della spesa relativa all'acquisto di hardware va contabilizzata al Tit. II (spese in conto capitale).
- 2023-2024-2025: € 18.500,00 relativi ai fondi assegnati al Comune ai sensi della L. 145/2018, art. 1, comma 892, che prevede «Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.» il che significa che il trasferimento in

entrata va contabilizzato al Tit. II (trasferimenti correnti) mentre le spese che è possibile finanziare vanno contabilizzate al Tit. II (spese in conto capitale).

- 2025: pari ad € 171.000,00 lo stesso è dovuto a una parte degli interventi previsti dal progetto locale di "Rigenerazione Culturale e Sociale e l'Attrattività Turistica dei Piccoli Borghi Storici dell'Altopiano del Sole in Valle Camonica" per cui verrà presentata domanda di finanziamento a valere sul PNRR del Ministero della Cultura - "Interventi per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, component 3 - cultura 4.0 (M1C3) misura 2 "rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", investimento 2.1: "attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU". Infatti, nella parte conclusiva, il progetto prevede diversi interventi di promozione culturale delle opere realizzate che trovano imputazione nella parte corrente del bilancio (Titolo I della spesa). Per garantire l'equilibrio di parte corrente, la relativa quota del contributo PNRR, iscritto al Titolo IV delle entrate (Entrate in c/capitale), viene destinata alla parte corrente del bilancio, indicandola nella voce "I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili" del prospetto dimostrativo degli Equilibri di bilancio.

PARTE CAPITALE:

Relativamente alla parte capitale del Bilancio 2023/2025 si segnala un forte aumento delle previsioni di spesa dovuto principalmente all'introduzione da parte di numerose amministrazioni pubbliche (Regioni, Ministeri, Unione Europea) di nuovi bandi di finanziamento anche al fine di agevolare la ripresa economica del Paese a seguito dell'emergenza sanitaria. È intenzione dell'Amministrazione approfittare di questi finanziamenti per l'esecuzione di diverse opere pubbliche sul territorio Comunale. Tra le principali OO.PP. previste nel bilancio si segnalano:

- Rigenerazione culturale e sociale e attrattività turistica dei piccoli borghi storici dell'altipiano del Sole in Valle Camonica (Richiesta di finanziamento a valere sul PNRR M1C3 Cultura Investimento 2.1 Linea B)
- Riqualificazione palestra comunale (Richiesta di finanziamento a valere sul PNRR Misura 4.1.1.3)
- Riqualificazione piano interrato (mensa) scuola primaria Ossimo Inf. (Richiesta di finanziamento a valere sul PNRR Misura 4.2.1.2)
- Riqualificazione stabile Municipio P.zza Roma (Contributo previsto dall'art. 1, c. 139, L. 145/2018);
- Messa in sicurezza strade comunali (art. 1, c. 407, L. 234/2021);
- Efficientemento energetico biblioteca (sostituzione serramenti) (art. 1, c. 29-30, L. 160/2019)

ALTRE INFO:

SPESE MISSIONE 20 "FONDI E ACCANTONAMENTI":

Si segnala che la normativa vigente prevede l'iscrizione a Bilancio, nella missione 20 "Fondi e accantonamenti", di accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel bilancio 2023/2025 risultano iscritti i seguenti fondi:

Fondo di Riserva

Secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. «nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio».

Il Fondo di Riserva viene costituito nella misura dello 0,91% (€ 15.121,00) delle spese correnti per l'anno 2023, dello 1,21% (€ 16.894,00) per il 2024 e dello 1,40% (€ 21.929,00) per il 2025.

Fondo di Riserva di cassa

Secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. «nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo».

<u>Il Fondo di Riserva di cassa per l'anno 2023 viene costituito nella misura dello 0,52% (€</u> 30.000,00) delle spese finali dell'esercizio 2023.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa (IMU/IRPEF).

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, tenendo conto anche delle segnalazioni pervenute dalla Corte dei Conti e del Revisore dei Conti.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato calcolato, per tutte le tipologie di entrata, con il metodo ordinario come rapporto semplice tra la somma degli incassi e la somma degli accertamenti nell'ultimo quinquennio, utilizzando anche gli incassi dell'anno successivo in conto residui attivi dell'anno precedente (metodo A).

Tale fondo, per l'anno 2023, risulta pari ad € 71.607,71 ed è stato applicato al bilancio per € 73.000,00, pari al 101,94% del fondo effettivo, per l'anno 2024, risulta pari ad € 70.244,82 ed è stato applicato al bilancio per € 71.000,00, pari al 101,08% del fondo effettivo e per l'anno 2025, risulta pari ad € 67.454,98 ed è stato applicato al bilancio per € 68.000,00, pari al 100,81% del fondo effettivo.

Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

In merito alle controversie legali in atto presso il Comune di Ossimo si segnalano n. 3 (tre) procedimenti giudiziari pendenti e precisamente:

Ricorso presentato al TAR Lombardia contro il provvedimento dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Brescia che aveva respinto la richiesta di prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma deliberata dall'Ente. Detto ricorso è stato presentato dal Comune di Ossimo unitamente ad altri 32 comuni della Valle Camonica che hanno assunto una posizione contraria all'adesione all'Ambito Territoriale Ottimale, optando per il mantenimento in forma autonoma e diretta del servizio idrico. Detto ricorso è pendente al TAR;

Ricorso al TAR presentato dall'Istituto Diocesano Sostentamento del Clero (IDSC) di Brescia. Si tratta di una vicenda che riguarda la presunta occupazione indebita da parte del Comune, di terreni di proprietà dell'IDSC variamente trasformati ad uso pubblico.

Ricorso presentato dall'Azienda Agricola Maisetti Francesca relativamente all'inapplicabilità della normativa agraria ed in particolare dell'art. 4 bis della Legge n. 203/1982, e di dichiarare, conseguentemente inefficace, nullo e/o irregolare l'esercizio del diritto di prelazione da parte

della ditta controinteressata

Riguardo la quantificazione ed indicazione del rischio potenziale, si fa presente quanto segue:

nel primo ricorso il petitum non ha per oggetto il valore economico della prestazione o del servizio in termini di prestazioni non rese in conformità alla normativa, ma la gestione del servizio idrico integrato, ovvero di un servizio essenziale che i piccoli comuni come il nostro chiedono venga svolto in economia e la Provincia al contrario propende per un Ambito unico, si tratta di due visioni differenti di gestire un servizio pubblico, di posizioni contrapposte tra Enti Locali ed è oggettivamente difficile attribuire un valore economico alla causa. Per questo contenzioso erano stati impegnati € 2.553,20 a favore del legale incaricato, di cui € 1.918,80 già liquidati al professionista.

Nel caso del primo ricorso presentato dall'Azienda Agricola Maisetti Francesca, le spese di soccombenza a carico del comune di Ossimo risultano pari ad € 3.243,24 (per cui è stato previsto apposito stanziamento nel bilancio 2021, al Capitolo 10521001) a cui si sommano le spese legali già impegnate sul bilancio 2021 pari ad € 1.903,20 (Capitolo 13299001);

Nel caso del secondo ricorso presentato dall'Azienda Agricola Maisetti Francesca, si tratta nello specifico di attendere l'esito del giudizio relativo alla applicabilità o meno della normativa agraria ed in particolare dell'art. 4 bis della Legge n. 203/1982; vi sono diverse sentenze in uno e nell'altro senso, quindi non è possibile quantificare la probabilità di soccombenza. Ad oggi si ritiene di dover accantonare la somma di € 3.000,00 a titolo di passività potenziale

per ricorso presentato dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Brescia si tratta nello specifico di attendere l'esito del giudizio relativo alla sussistenza di un interesse pubblico al ripristino della legalità violata. Ad oggi si ritiene di dover accantonare la somma di € 5.000,00 a titolo di passività potenziale.

In relazione a quanto sopra esposto, in via prudenziale, è stato applicato al bilancio 2023 fondo rischi per \in 10.000,00, nel bilancio 2023 sono inoltre state stanziate risorse di parte corrente per fronteggiare eventuali spese legali per \in 4.000,00; inoltre risultano \in 5.500,00 accantonati in avanzo di amministrazione come fondo rischi per spese legali.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27.12.2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

<u>Vista la situazione di Bilancio della Società Funivia Boario Terme-Borno S.p.A., al bilancio viene applicato il "Fondo a copertura perdite società partecipate" calcolato in € 2.000,00, il quale confluirà nell'Avanzo di Amministrazione Accantonato.</u>

Tale avanzo verrà in futuro alternativamente:

- 1) liberato a seguito della copertura delle perdite da parte della società;
- 2) stanziato a finanziamento del conferimento di capitale qualora si rendesse necessaria una copertura della perdita mediante apporto dei soci.

Fondo Trattamento di Fine Mandato

L'indennità di fine mandato è prevista e disciplinata dall'art. 82 del TUEL e dall'art. 10 del DM 119/2000. Quest'ultimo ne ha fissato la misura in un'indennità mensile, spettante per ogni dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell'anno.

Il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 la inserisce tra le spese potenziali, pertanto ogni anno l'ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, deve accantonare un importo pari ad un'indennità mensile del sindaco, all'interno della missione 20. Tale somma, non essendo impegnabile in corso d'anno, in sede di rendiconto di esercizio, confluisce nel risultato di amministrazione, parte accantonata.

Tale fondo, per l'anno 2023, risulta pari ad € 1.017,00, per l'anno 2024, risulta pari a presunti € 1.104,00 e per l'anno 2025, risulta pari a presunti € 1.104,00.

Detti importi sono stati calcolati tenendo conto anche degli aumenti dell'indennità previsti dalla Legge n. 234 del 30.12.202, art. 1, commi 583-584.

SPESE DI PERSONALE:

Il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, è pari ad euro 26.863,37, dato questo riferito all'importo impegnato nell'anno 2009. Il comune di Ossimo rispetta questo limite, avendo provveduto all'assunzione/stabilizzazione del personale precedentemente assunto con contratto a tempo determinato.

Il limite massimo di spesa disposto dal D.L. 90/2014, e pertanto relativa agli anni 2011-2012-2013, determinata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti della Legge n. 296/2006, è pari ad € 205.794,57.

Relativamente alle spese di personale si fa presente che, il D.M. 17 marzo 2021, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni mediante una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006.

Si specifica che è prevista n. 1 nuova assunzione a tempo determinato nel triennio.

L'assunzione in argomento riguarda le assunzioni previste dall'art. 31-bis del DL 152/2021 e s.m.i., che recita:

«1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (...omissis...)»

«5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

A tal proposito si segnala che il Comune ha richiesto e ottenuto il finanziamento di cui sopra nella misura di € 35.464,50 annui a copertura della spesa per l'assunzione in argomento.»

Interviene il consigliere di minoranza Marco Bottichio «riguardo al programma triennale delle opere pubbliche vi sono 5 opere per un milione e cinquecentomila che sono riportate dallo scorso anno, parcheggio di via San Rocco, mitigazione rischio idrogeologico Valle Inferno, riqualificazione palestra Comunale prima parte, riqualificazione Municipio Piazza Roma, rigenerazione culturale e sociale.

Ricordo che lo scorso anno avevamo segnalato un interrogativo ma tutti questi lavori, abbiamo un documento che ci dà speranza di riuscire a farli? Ci sembrava ottimistica la cosa ma fermo restando che se così fosse saremmo contenti in quanto qualunque lavoro fatto a Ossimo ben venga.

Purtroppo ci ritroviamo quest'anno con questi lavori che non sono stati fatti e da qui rifaccio la domanda fatta lo scorso anno. Abbiamo qualche speranza in più o siamo a siamo a sperare in un segno divino».

Interviene il Vice Sindaco dicendo che non sono finanziate.

Replica il consigliere Bottichio «si legge contributi, contributi ma siete voi che amministrate. Le domande la minoranza le fa all'amministrazione. Voi siete liberi di dire che sono dei contributi.

Mi collego da questo su un'opera prevista nel 2024, siamo rimasti un attimo sorpresi, nel 2024 ci sono parecchi interventi slittati dal 2023 al 2024, in particolare uno che riguarda via Aldo

Moro, se ricorderete abbiamo fatto un'interrogazione a ottobre dello scorso anno dove l'amministrazione aveva detto che per ora la questione è in stallo... Lo scorso anno il completamento era previsto sul 2023, ovvero l'anno corrente, ora è rimandato all'anno prossimo, vista la risposta alla nostra interrogazione, questi 100.000 euro previsti, al di là che vi sia risorsa finanziaria, contributo. C'è un progetto o idea o sono rimandati al prossimo anno senza sapere bene cosa o come fare?»

Replica il Sindaco «per quanto riguarda la prima domanda, le opere pubbliche non si faranno se ci sarà un intervento divino, io spero ci sia un intervento del PNRR, ovviamente la normativa prevede che per una opera che tu intendi fare la devi iscrivere a bilancio, sia che tu la faccia sia che tu non la faccia. Se l'anno prima non riesci a farla per una serie di motivi, e credo che sulla stampa nazionale sul PNRR avrete visto anche le difficoltà oggettive dell'attuale governo, per questo vengono slittate con la speranza di poterle realizzare, consci anche del fatto che queste opere potrebbero essere cancellate se non finanziate perché sicuramente da parte nostra non ci sarà il fatto di esporre economicamente e finanziariamente il Comune a mutui del genere.

Per quanto riguarda il completamento di via Aldo Moro, idem some sopra.

Nella auspicata ipotesi in cui si possa trovare una definizione con le proprietà per il completamento dei lavori potremmo realizzare l'opera, è logico che per realizzare un'opera in un amministrazione pubblica la devi iscrivere a bilancio ed è per questo che noi la riportiamo, le novità rispetto alla discussione e alla risposta che vi abbiamo dato non ce ne sono, però noi culliamo sempre la speranza di poter addivenire ad una soluzione consci del fatto che, e credo che ve ne siete resi conto anche voi, che è veramente complicato trovare una soluzione che non esponga, anche qui, finanziariamente il Comune perché, e termino, per noi è fondamentale, al di là del riuscirci o non riuscirci, la conduzione di un'amministrazione del buon padre di famiglia per non indebitare chi viene dopo di loro e cercare di dare i servizi alle persone. Tutto sommato grazie alla nostra viabilità comunque tutte le proprietà sono raggiungibili quindi non è così impellente, sicuramente è una spina nel fianco però da parte nostra ci sarà sempre tutta la disponibilità e collaborazione per risolvere il problema ed è per questo che vengono spostati di anno in anno».

Interviene il Vice Sindaco precisando «tutto quello che si poteva fare l'abbiamo fatto, è proprio un discorso a livello di governo e di Ministero che è tutto intasato, abbiamo fatto anche un ricorso sul progetto di casa "Girelli", è stato accolto, siamo rientrati tra quelli finanziabili, ovviamente devono rifare le graduatorie e riscorrere tutti i finanziamenti, siamo in attesa di questo, tutto quello che potevamo fare da parte nostra l'abbiamo compiuto, anche perché riteniamo, francamente, che dopo questa fase ci sarà un deserto di finanziamenti e di realizzazione in quanto non vi saranno più risorse dopo il Covid e dopo questa fase del PNRR, per cui stiamo un attimo a capire i prossimi passi, certo che, come diceva il Sindaco, non possiamo prevedere le opere e nemmeno chiedere finanziamenti per delle opere che non abbiamo iscritto a bilancio, quindi le mettiamo tutte e poi vedremo cosa fare, quelle che non si riescono a fare slittano all'anno successivo».

Interviene il consigliere Marco Bottichio sostenendo «sul bilancio di previsione ho due cose molto veloci "entrate extra-tributarie", titolo 3, tipologia 100, vendita di beni e servizi, proventi derivanti dalla gestione dei beni con previsione di competenza pari a 272.000 euro, previsione di cassa 398.959 euro.

Fondamentalmente la domanda è da dove arrivano questi soldi? Cosa si è venduto di beni e servizi per questa quota l'anno scorso e si prevede di vendere per l'anno corrente quasi 300.000 euro, 299.000, per l'anno 2024 euro 303.000, 2025 euro 331.000».

Replica il Sindaco sostenendo «credo che sia il nostro piano economico finanziario dell'alienazione dei beni che tra l'altro è allegato al bilancio».

Replica il consigliere Bottichio «ok, ma l'anno scorso allora cosa si è venduto per 272.000 euro e soprattutto cosa si conta di vendere allora nei prossimi tre anni per quasi 1.000.000 di euro totale?»

Replica il Sindaco che non lo sa. Chiederà agli uffici.

Interviene il consigliere Marco Bottichio, prendendo atto della risposta del Sindaco, sostenendo che magari il consigliere delegato al bilancio sa qualcosa in più.

Il consigliere Bottichio rileva che «a pagina 37, titolo 2, spese in conto capitale, sempre per l'anno scorso dove previsioni di competenza 2.865.582, previsioni di cassa 3.229.000 euro. A cosa fanno riferimento? Cosa è stato fatto l'anno scorso per una cifra di circa 3.000.000?»

Replica il Vice Sindaco che si tratta del totale delle spese in conto capitale del bilancio.

Interviene il Sindaco sostenendo che questo è il bilancio preventivo, è la somma delle opere pubbliche.

Interviene il consigliere Bottichio che aggiunge alla frase del Sindaco... «per l'anno scorso... Quindi è un discorso ipotetico relativo a quello dell'anno scorso o è una cifra dei lavori che sono stati fatti?»

Interviene il Sindaco sostenendo «vengono dal bilancio dell'anno scorso, ci sono tecnicismi che sinceramente non conosco, sono legati alle opere pubbliche in conto capitale».

Replica il consigliere Bottichio «Ok».

Interviene l'istruttore contabile Lara Pezzotti la quale fornisce chiarimenti sulla voce relativa ai 3.229.000 di euro che riguardano manutenzione straordinaria ed acquisti.

Il Sindaco aggiunge «anche quelli in previsione da fare che non sono stati fatti».

Interviene il consigliere Bottichio rispondendo «ok, questa era la domanda, perché se era solo quello che è stato fatto la domanda era cosa è stato fatto per 3.000.000».

Sulla vendita di beni e servizi, l'istruttore contabile segnala che al titolo 3 delle entrate, in quella cifra, sono ricompresi i vari diritti di segreteria, i proventi del servizio idrico integrato, canone patrimoniale, i sovracanoni idroelettrici, i proventi della cava, e tutte le entrate riconducibili al titolo 3.

Interviene il consigliere Bottichio sostenendo di prendere atto.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del consigliere di maggioranza Isonni Fabio e gli interventi del Sindaco, del Vice Sindaco e consigliere di minoranza Marco Bottichio;

PREMESSO che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'art. 151, comma 1, prevede che gli Enti Locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".
- all'art. 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

PRESO ATTO che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31.03.2023;
- con l'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) è stato ulteriormente rideterminato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 30.04.2023;

RILEVATO che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli Enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili";
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli Enti Locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati n. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, c. 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, c. 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, c. 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli Enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, c. 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, c. 12);

TENUTO CONTO che dal 2016 ha avuto avvio la riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al Decreto Legislativo n. 118/2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2018 è, pertanto, predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del Piano dei conti integrato di cui all'art. 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118/2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i Comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

VISTO, inoltre, l'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale «Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale»;

TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dall'art. 11, comma 14, del D.Lgs. n.118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti «adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria»;

VISTE le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che «Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)»;

EVIDENZIATO che il Comune di Ossimo, nell'anno 2014, non ha partecipato alla sperimentazione relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili pubblici ex D.Lgs. n. 118/2011;

RICORDATO che, ai sensi del citato art. 151, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO che:

- la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 57 in data 21.07.2022, ha provveduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 in data 06.08.2022, ha preso atto dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 da parte della Giunta Comunale;
- la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 26 in data 11.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 e ne ha disposto la presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. xx in data 01.04.2023, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;

PRESO ATTO di quanto sopra, la Giunta Comunale ha provveduto con deliberazione n. 27 in data 11.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, alla riapprovazione dello schema del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11, c. 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli Enti Locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli Enti Locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la Nota integrativa al bilancio;
- h) la Relazione del revisore dei conti
- i) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2014;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità vigente;

RICHIAMATE le sequenti Deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale:

n. 17 in data 11.03.2023, avente ad oggetto: "Ricognizione ed individuazione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 e classificazione degli stessi nei beni immobili disponibili dell'inventario del patrimonio comunale – anno 2023"n. 23 in data 11.03.2023, avente ad oggetto: "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale

- 2023/2025 Revisione struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale";
- n. 25 in data 11.03.2023, avente ad oggetto: "adozione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025 art. 6, D.L. n. 80/2021";

PRESO ATTO che:

- n. 18 in data 11.03.2023 di aggiornamento tariffe e determinazione percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale, compresi nell'elenco di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983, che il Comune ha attivato, dando atto che per il 2023 il tasso di copertura in percentuale del costo dei servizi stessi è pari al 48,22%, come risulta dalla sopracitata deliberazione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 13.08.2020 è stato approvato il nuovo regolamento IMU;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 8.06.2013 sono stati determinati i valori delle aree edificabili ai fini dell'IMU;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 30.04.2022 si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario TARI 2022-2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 08.05.2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 in data 10.07.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, sono state aggiornate le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- con delibera di Giunta Comunale n. 36 in data 15.06.2013 viene determinato l'importo del costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi pari a euro 50,00 da versare al comune qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancanza di spazi idonei, ad assolvere l'obbligo previsto dal comma 3 dell'art. 64 della Legge Regionale 12/2005;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 8.06.2013 sono stati adeguati ed aggiornati gli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria ai sensi della Legge Regionale per il Governo del Territorio n. 12 del 2005 e s.m.i. a seguito dell'Approvazione Definitiva del Piano di Governo del Territorio del Comune di Ossimo;
- con determinazione n. 114 in data 15.12.2016 si è provveduto all'aggiornamento del costo unitario di costruzione ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. a valere dal 1 gennaio 2014;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 in data 05.08.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, sono state aggiornate le tariffe relative all'utilizzo dell'Area Camper sita in Via Ognissanti;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.06.2013 viene stabilita la maggiorazione del 5% sull'importo del contributo di costruzione in virtù dell'art. 43 comma 2 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. per la costituzione del fondo aree verdi: in applicazione della D.G.R. n. 8/8757 del 22.12.2008;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 8.06.2013 si è provveduto all'adeguamento dei diritti di segreteria per atti urbanistico-edilizi;
- con determinazione n. 114 in data 15.12.2016 si è provveduto all'aggiornamento del costo unitario di costruzione ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. a valere dal 01 gennaio 2017;
- con determinazione n. 125 in data 24.12.2018 si è provveduto all'aggiornamento del costo unitario di costruzione ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. a valere dal 01 gennaio 2019;
- con determinazione n. 180 in data 24.12.2020 si è provveduto all'aggiornamento del costo unitario di costruzione ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. a valere dal 01 gennaio 2021;

- con determinazione n. 170 in data 21.12.2021 si è provveduto all'aggiornamento del costo unitario di costruzione ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. a valere dal 01 gennaio 2022;
- con determinazione n. 170 in data 20.12.2022 si è provveduto all'aggiornamento del costo unitario di costruzione ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. a valere dal 01 gennaio 2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 in data 21.01.2023 sono state adeguate le tariffe delle concessioni cimiteriali;
- per tutti i restanti tributi locali vengono confermate le tariffe, le aliquote e gli scaglioni di reddito deliberati per l'anno 2023;

PRESO ATTO che:

- è stata rispettata la normativa vigente in materia di limiti di spesa di personale;
- non risultano sottoscritti contratti relativi a strumenti derivati;
- ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 comma 460 della Legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 1-bis della Legge n. 172 del 2017, per il triennio 2023/2025, le entrate derivanti da concessioni edilizie sono esclusivamente e senza vincoli temporali destinate a:
 - a) realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
 - c) interventi di riuso e di rigenerazione;
 - d) interventi di demolizione di costruzioni abusive;
 - e) acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
 - f) interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
 - g) interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
 - h) spese di progettazione per opere pubbliche;

VISTA la Legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'art. 9, comma 1, il quale fa obbligo agli Enti Locali, a partire dal Bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'art. 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'art. 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

VISTE, inoltre:

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)";
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 2018-2020";
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021";

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

DATO ATTO che il Bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'art. 6 del D.L. n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'art. 5, c. 2, del D.L. n. 95/2012 (convertito in Legge n. 135/2012), come sostituito dall'art. 15, c. 1, del D.L. n. 66/2014, e all'art. 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013 (convertito in Legge n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'art. 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (convertito in Legge n. 125/2013), e all'art. 14, c. 1, del D.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'art. 1, c. 143, della Legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'art. 14, c. 2, del D.L. n. 66/2014 (convertito in Legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

CONSIDERATO che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'art. 1, c. 3, della Legge n. 196/2009, sono compresi anche gli Enti Locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

RICHIAMATI:

- l'art. 3, c. 56, della Legge n. 244/2007, il quale impone agli Enti Locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'art. 14, c. 1, del Decreto Legge n. 66/2014 (convertito in Legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'art. 14, c. 2, del Decreto Legge n. 66/2014 (convertito in Legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

RITENUTO di provvedere in merito;

PRESO ATTO che:

- non vi sono aree o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai fini della determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato, a noma della legge n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78;

- sono stati adeguati alla normativa vigente gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità di carica agli Amministratori e consiglieri comunali secondo quanto previsto con determinazione n. 20 del 14.02.2022 nelle misure stabilite dai commi da 583 a 587 della legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022);
- che i proventi delle contravvenzioni stradali, risorsa n. 3010, aventi vincolo di destinazione ai sensi del nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento, saranno impiegati, secondo le disposizioni previste dall'art. 53 della Legge n. 388/2000, come meglio definito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 11.03.2023;
- che è rispettato il dettato della L.R. n. 6/89 per quanto riguarda la destinazione degli OO.UU. per abbattimento barriere architettoniche, intervento n. 20050;
- che è rispettato il dettato della L.R. n. 20/92 per quanto riguarda gli interventi straordinari per il culto;
- che in bilancio sono iscritti il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa entro i limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che in bilancio è iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità, come previsto dalla Legge, al fine di fronteggiare eventuali rischi derivanti da crediti che si rendessero necessari totalmente o parzialmente inesigibili;

RILEVATO che in questa sede viene fissata la misura dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali nell'importo stabilito, sulla base della classe demografica del Comune, dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 04.04.00, senza aumenti né diminuzioni, prendendo atto della decurtazione del 10% prevista dalla Legge Finanziaria 2006;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

- del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, parere n. 3 in data 29.03.2023;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/00;

CON voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno e contrari n.3 (consiglieri di minoranza Marco Bottichio, Fabrizio Bettineschi e Silvia Bottichio)

DELIBERA

- **1.** di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo lo schema allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) che si intende far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pur non essendo ad essa materialmente allegato, bensì depositato agli atti presso l'Ufficio Ragioneria;
- **2.** di dare atto che il Bilancio di previsione 2023/2025 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi da 707 a 734 della Legge n. 208/2015 e s.m.i., come risulta dal relativo prospetto;
- **3.** di dare atto che il Bilancio di previsione 2023/2025 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'art. 162, c. 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **4.** di precisare che:

- nel Comune di Ossimo non sono presenti aree e fabbricati da destinarsi a residenza, ad attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18.04.1962 n. 167 22.10.1971 n. 865 05.08.1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;
- l'indennità di carica degli Amministratori è stata rideterminata con determinazione n. 20 del 14.02.2022 nelle misure stabilite dai commi da 583 a 587 della legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), e comporta una spesa complessiva preventivata annua di € 21.200,00, allocata al capitolo n. 10020001;
- i gettoni di presenza assegnati ai Consiglieri Comunali, fissati dal Consiglio Comunale con la presente Deliberazione comportano una spesa annua preventivata di € 800,00, allocata al cap. 10020001;
- non è prevista l'erogazione di alcun gettone di presenza ai componenti della Commissione Edilizia;
- **5.** di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 216, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **6.** di pubblicare sul sito internet i dati relativi al Bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 e s.m.i..

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno e contrari n.3 (consiglieri di minoranza Marco Bottichio, Fabrizio Bettineschi e Silvia Bottichio)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente Cristian Farisé

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente Scelli Paolo / InfoCamere S.C.p.A.Dott. Paolo Scelli